



LA CONVENZIONE EUROPEA DELLA VALLETTA PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Si riporta il testo della Convenzione europea firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 che sostituisce la precedente convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969.

* * *

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati parti della Convenzione culturale europea, firmatari della presente convenzione (riveduta).

Considerando che è scopo del Consiglio d'Europa realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri soprattutto al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro patrimonio comune;

Vista la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 e in particolare gli artt. da 1 a 5;

Vista la Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico, firmata a Granada il 3 ottobre 1985;

Vista la Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali, firmata a Delfi il 23 giugno 1985;

Viste le raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare relative all'archeologia, e in particolare le Raccomandazioni 848 (1978), 921 (1981) e 1072 (1988);

Vista la Raccomandazione n. R (89) 5 relativa alla protezione e valorizzazione del patrimonio archeologico nel contesto delle operazioni di pianificazione urbana e rurale;

Ricordando che il patrimonio archeologico è un elemento essenziale per la conoscenza del passato delle civiltà;

Riconoscendo che il patrimonio archeologico europeo, testimone della storia antica, è gravemente minacciato di degrado a causa del moltiplicarsi dei grandi lavori di pianificazione, a causa dei rischi naturali, degli scavi clandestini o privi di carattere scientifico e ancora dell'insufficiente informazione pubblica;

Affermando che occorre istituire, laddove ancora non esistano, le necessarie procedure di controllo amministrativo e scientifico e che le esigenze di salvaguardia del patrimonio archeologico devono riflettersi nelle politiche di pianificazione urbana e rurale e in quelle di sviluppo culturale;

Sottolineando che la responsabilità della protezione del patrimonio archeologico grave non solo sullo Stato direttamente coinvolto ma anche sull'insieme dei Paesi europei, al fine di ridurre i rischi di degrado e di promuovere la conservazione, favorendo gli scambi di esperti e di esperienze;

Constatando la necessità di completare i principi formulati dalla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, in seguito all'evoluzione delle politiche di pianificazione nei paesi europei;

Hanno convenuto quanto segue:

Definizione del patrimonio archeologico

art. 1

1. Lo scopo della presente Convenzione (riveduta) è di proteggere il patrimonio ar-

cheologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento degli studi storici e scientifici.

2. A tal fine sono considerati come elementi del patrimonio archeologico tutti i resti, i beni e le altre tracce dell'esistenza umana nel passato.

I. la salvaguardia e lo studio dei quali consentono di ricostruire l'evoluzione della storia dell'umanità e del suo rapporto con ambiente;

II. le cui principali fonti d'informazione sono costituite da scavi o scoperte e da altri metodi di ricerca relativi all'umanità e al suo ambiente;

III. che sono ubicati in qualunque area sottoposta alla giurisdizione delle Parti contraenti.

3. Il patrimonio archeologico comprende le strutture, le costruzioni, i complessi architettonici, i siti archeologici, le testimonianze mobili e i monumenti d'altra natura nonché i loro contesti, siano essi situati sul suolo o sott'acqua.

Identificazione del patrimonio e misure di protezione

art. 2

Ciascuna parte si impegna a porre in atto, secondo le modalità proprie di ogni Stato, un regime giuridico di protezione del patrimonio archeologico che preveda:

I. la tenuta di un inventario del suo patrimonio archeologico e la classificazione dei monumenti o delle zone protette;

II. la costituzione di zone di riserva archeologica, anche senza resti visibili in superficie o sott'acqua, per la conservazione di testimonianze materiali che possano essere studiate dalle generazioni future;

III. l'obbligo per lo scopritore di segnalare alle autorità competenti il rinvenimento fortuito di elementi del patrimonio archeologico e di renderli disponibili per l'esame.

art. 3

Al fine di preservare il patrimonio archeologico e di garantire il carattere scientifico delle operazioni di ricerca archeologica, ciascuna Parte si impegna:

I. a porre in atto procedure di autorizzazione e controllo degli scavi e delle altre attività archeologiche, allo scopo di:

a. prevenire ogni scavo o rimozione illecita di elementi del patrimonio archeologico;

b. assicurare che gli scavi e le prospezioni archeologiche siano intrapresi in modo scientifico e con la riserva che:

- siano impiegati metodi di indagine, per quanto possibile, non distruttivi

- gli elementi del patrimonio archeologico non siano lasciati scoperti o esposti durante e dopo gli scavi, senza che siano state prese le misure opportune per la loro protezione e gestione;

II. a vigilare affinché gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive non siano praticate che da persone qualificate e specificamente abilitate;

III. a sottoporre a specifica autorizzazione preventiva, nei casi previsti dalla legislazione interna dello Stato, l'impiego di metal detectors e di altre attrezzature per la prospezione o procedimenti per la ricerca archeologica.

art. 4

Ciascuna Parte si impegna a porre in atto misure di protezione fisica del patrimonio archeologico, le quali prevedano secondo le circostanze:

I. l'acquisizione o la protezione attraverso altri mezzi opportuni delle aree destinate a formare le zone di riserva archeologica;

II. la conservazione e manutenzione del patrimonio archeologico preferibilmente nel luogo d'origine;

III. l'allestimento di depositi convenienti per i resti archeologici rimossi dal loro luogo di origine.

Conservazione integrata del patrimonio archeologico

art. 5

Ciascuna Parte si impegna:

I. a ricercare la conciliazione e l'articolazione fra le rispettive esigenze dell'archeologia e della pianificazione territoriale, vigilando affinché gli archeologi partecipino:

a. alle politiche di pianificazione miranti a definire strategie equilibrate di protezione, conservazione e valorizzazione dei siti di interesse archeologico;

b. alle diverse fasi dei programmi di pianificazione;

II. a assicurare la consultazione sistematica fra archeologi, urbanisti e responsabili della pianificazione territoriale, al fine di consentire:

a. la modifica dei piani di assetto suscettibili di alterare il patrimonio archeologico;

b. la previsione dei mezzi e dei tempi sufficienti per effettuare uno studio scientifico conveniente del sito e la pubblicazione dei risultati;

III. a vigilare affinché le valutazioni di impatto ambientale e le decisioni che ne conseguono tengano pienamente conto dei siti archeologici e dei loro contesti;

IV. a prevedere che, qualora il rinvenimento di elementi del patrimonio archeologico sia avvenuto durante lavori di assetto territoriale e ove ciò sia fattibile, questi elementi siano conservati *in situ*;

V. a fare in modo che l'apertura al pubblico dei siti archeologici, in particolare le installazioni destinate all'accoglienza di un gran numero di visitatori, non arrechino danno al carattere archeologico e scientifico di questi siti e del loro ambiente.

Finanziamento della ricerca e della conservazione archeologica

art. 6

Ciascuna Parte si impegna:

I. a prevedere un sostegno finanziario alla ricerca archeologica da parte delle autorità pubbliche statali, regionali o locali, secondo le rispettive competenze;

II. a incrementare le risorse materiali per l'archeologia preventiva:

a. adottando le misure convenienti affinché, nel caso di lavori di assetto territoriale pubblici o privati, sia prevista la copertura totale, con fondi provenienti secondo l'opportunità dal settore pubblico o privato, di ogni necessaria operazione archeologica che sia connessa con tali lavori;

b. prevedendo nel bilancio di tali lavori, allo stesso titolo degli studi di impatto richiesti da esigenze ambientali o di pianificazione territoriale, gli studi e le prospezioni archeologiche preventive, i *summaries* scientifici, nonché le comunicazioni e pubblicazioni integrali dei reperti.

Raccolta e diffusione dell'informazione scientifica

art. 7

Al fine di agevolare lo studio e la diffusione della conoscenza delle scoperte archeologiche, ciascuna Parte si impegna:

I. a effettuare o aggiornare le rilevazioni, gli inventari e la cartografia dei siti archeologici ubicati nelle aree soggette alla propria giurisdizione;

II. a adottare tutte le disposizioni pratiche volte a garantire, al termine delle operazioni archeologiche, la redazione di un *summary* scientifico pubblicabile, che sia propedeutico alla necessaria diffusione integrale degli studi specializzati.

art. 8

Ciascuna Parte si impegna:

I. a facilitare lo scambio a livello nazionale o internazionale degli elementi del patrimonio archeologico per scopi scientifico-professionali, adottando le misure opportune affinché tale circolazione non pregiudichi in alcun modo il valore culturale e scientifico di tali elementi;

II. a stimolare gli scambi d'informazione sulla ricerca archeologica e gli scavi in corso e a contribuire all'organizzazione dei programmi internazionali di ricerca.

Sensibilizzazione del pubblico

art. 9

Ciascuna Parte si impegna:

I. a intraprendere un'azione educativa volta a risvegliare e sviluppare presso l'opinione pubblica la consapevolezza del valore del patrimonio archeologico, per la conoscenza del passato e dei pericoli che minacciano tale patrimonio;

II. a promuovere l'accesso del pubblico agli elementi importanti del suo patrimonio archeologico, in particolare i siti, e a incoraggiare l'esposizione al pubblico di beni archeologici selezionati.

Prevenzione della circolazione illecita degli elementi del patrimonio

art. 10

Ciascuna Parte si impegna:

I. a organizzare uno scambio di informazioni fra le autorità pubbliche e le istituzioni scientifiche sugli scavi illeciti identificati;

II. a segnalare alle autorità competenti dello Stato di origine che sia parte della presente Convenzione (riveduta) ogni offerta di cui si sospetti la provenienza da scavi illeciti o da trafugamenti avvenuti in scavi ufficiali, con tutte le necessarie informazioni;





III. per quanto riguarda i musei e le altre istituzioni affini la cui politica di acquisizione è sottoposta al controllo dello Stato, a adottare le misure necessarie affinché essi non acquistino elementi del patrimonio archeologico dei quali si sospetti la provenienza da scavi illeciti o da trafugamenti avvenuti in scavi ufficiali;

IV. per quanto riguarda i musei e le altre istituzioni affini, situati sul territorio della Parte contraente ma la cui politica di acquisizione non è sottoposta al controllo dello Stato:

a. a trasmettere loro il testo della presente Convenzione (riveduta);

b. a non risparmiare alcuno sforzo per assicurare il rispetto da parte di tali musei e istituzioni dei principi formulati nel precedente paragrafo;

V. a limitare, per quanto possibile, attraverso un'azione educativa, d'informazione, di vigilanza e di cooperazione, il movimento di elementi del patrimonio archeologico provenienti da scoperte non controllate, da scavi illeciti o da trafugamenti avvenuti in scavi ufficiali.

art. 11

Le disposizioni della presente Convenzione (riveduta) non pregiudicano i trattati bilaterali o multilaterali che esistono o che potranno esistere fra le Parti contraenti relativamente alla circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico o alla loro restituzione al legittimo proprietario.

Mutua assistenza tecnica e scientifica

art. 12

Le Parti si impegnano:

I. a prestarsi una mutua assistenza tecnica e scientifica attraverso lo scambio di esperienze e di esperti nelle materie relative al patrimonio archeologico;

II. a favorire, nel quadro delle legislazioni nazionali pertinenti o degli accordi internazionali cui esse hanno aderito, scambi di specialisti della conservazione del patrimonio archeologico, anche nel campo della formazione permanente.

Controllo dell'applicazione della Convenzione (riveduta)

art. 13

Ai fini della presente Convenzione (riveduta), un comitato di esperti, istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ai sensi dell'articolo 17 dello statuto del Consiglio d'Europa, è incaricato di seguire l'applicazione della Convenzione (riveduta) e in particolare:

I. di sottoporre periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sulla situazione delle politiche di protezione del patrimonio archeologico negli Stati parti della Convenzione (riveduta) e sull'applicazione dei principi che essa enuncia.

II. di proporre al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tutte le misure finalizzate all'applicazione della Convenzione (riveduta), anche nel campo delle attività multilaterali e in materia di revisione o di emendamento della Convenzione (riveduta) nonché d'informazione del pubblico sugli obiettivi della Convenzione (riveduta);

III. di fare raccomandazioni al Comitato dei Ministri per invitare altri Stati non membri del Consiglio d'Europa a aderire alla Convenzione (riveduta).

Clause finali

art. 14

1. La presente Convenzione (riveduta) è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati parti della Convenzione culturale europea.

Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Uno Stato parte della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, non può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se non ha già denunciato tale Convenzione o se non la denuncia contestualmente.



3. La presente Convenzione (riveduta) entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui quattro Stati, dei quali almeno tre membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il proprio consenso a far parte della Convenzione (riveduta) conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti.

4. Qualora, in applicazione dei due paragrafi precedenti, la denuncia della Convenzione del 6 maggio 1969 non abbia effetto simultaneamente all'entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta), uno Stato contraente può dichiarare, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, che continuerà a applicare la Convenzione del 6 maggio 1969 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta).

5. La presente Convenzione (riveduta) entrerà in vigore, nei confronti di tutti gli Stati firmatari che esprimeranno successivamente il proprio consenso a farne parte, sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

art. 15

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta), il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualunque altro Stato non membro del Consiglio d'Europa nonché la Comunità economica europea a aderire alla presente Convenzione (riveduta), mediante decisione presa secondo la maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa o con l'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sedere nel Comitato.

2. Per ciascuno Stato aderente e per la Comunità economica europea, in caso di adesione, la Convenzione (riveduta) entrerà in vigore sei mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

art. 16

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazio-

ne o adesione, designare il o i territori ai quali la presente Convenzione (riveduta) sarà applicabile.

2. Ciascuno Stato può, in ogni altro momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio la Convenzione (riveduta) entrerà in vigore sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato nella dichiarazione, con notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

art. 17

1. Ciascuna Parte può in qualunque momento denunciare la presente Convenzione (riveduta) con notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

art. 18

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parti della Convenzione culturale europea nonché a tutti gli Stati e alla Comunità economica europea che abbiano aderito o siano stati invitati a aderire alla presente Convenzione (riveduta):

- I. ogni firma;
- II. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- III. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta) conformemente agli articoli 14, 15 e 16;
- IV. ogni altro atto, notifica o comunicazione che riguardi la presente Convenzione (riveduta).

